

evidenza delle operazioni con "parti correlate", indicando i valori economici e patrimoniali delle transazioni intervenute, dichiarate tutte avvenute a normali condizioni di mercato. Tali operazioni riguardano principalmente rapporti con le società controllate e collegate, nonché con l'Azionista FS e le altre società del Gruppo FS.

Il Collegio ha acquisito, altresì, informazioni sulle società partecipate nelle riunioni di Consiglio di Amministrazione e attraverso Report, che, come anche evidenziato nella Relazione sull'esercizio 2017, non hanno, tuttavia, riguardato ANAS International Enterprise s.p.a., quantunque società di diritto italiano e sottoposta a direzione e coordinamento da parte di ANAS. Su ANAS International sono comunque state reiterate dal Collegio richieste di informazioni, non riscontrate. Si è di recente appreso che la società è ad oggi e da tempo ancora priva dell'Amministratore Delegato, avendo il precedente rassegnato le dimissioni in data 8.10.2018, e che - come riportato nella Relazione sulla Gestione di ANAS - essa non ha ancora provveduto all'approvazione del proprio bilancio, essendosi avvalsa del maggior termine di 180 giorni previsto dallo Statuto sociale, a causa di criticità che sarebbero emerse nel processo di chiusura del bilancio stesso.



Con riferimento alle controllate Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a. e Stretto di Messina in liquidazione s.p.a., sono state anche acquisite, dai rispettivi Collegi Sindacali, informazioni ai sensi dell'2403 bis c.c..

Si evidenzia, quindi, quanto di seguito riportato con riguardo ad alcune società controllate e collegate, sulla base delle informazioni acquisite e rese nella Relazione sulla Gestione.

ANAS Concessioni Autostradali s.p.a.

Tale società è stata costituita in data 27 luglio 2017, ma, ad oggi, non è ancora divenuta operativa, atteso che non hanno trovato soluzione le problematiche relative ai previsti conferimenti, da parte di ANAS, delle partecipazioni già detenute in società concessionarie di infrastrutture a pedaggio e non essendo ancora state concretamente avviate le nuove iniziative di sviluppo sempre nel settore della concessione di costruzione e gestione di tratte stradali e autostradali a pedaggio. In conseguenza, quindi, dei costi amministrazione e gestione, relativi quasi esclusivamente a prestazioni di servizi, che non hanno potuto trovare copertura nei ricavi propri, la società ha chiuso l'esercizio 2018 con una perdita di esercizio pari ad 49 Euro/migliaia.



Quadrilatero Marche-Umbria s.p.a.

Si tratta di una "società Pubblica di Progetto" senza scopo di lucro, ai sensi dell'art. 193 del Codice dei Contratti Pubblici, che opera in regime di mandato senza rappresentanza - in virtù della Convenzione del 26.9.2005 - per conto di ANAS, sulla quale si ribaltano direttamente tutti gli effetti, ivi incluse la gestione dei contenziosi giudiziari e stragiudiziali e la valutazione delle riserve iscritte dai Contraenti Generali.

La Delibera CIPE n. 64 del 1 dicembre 2016 ha aggiornato il quadro infrastrutturale per il completamento delle opere di cui la società è soggetto attuatore, individuando quelle prioritarie e contestualmente finanziate, e quelle da accantonare in attesa di risorse. Le coperture finanziarie stanziare non coprono, tuttavia, gli oneri aggiuntivi riguardanti il rischio di contenzioso per riserve iscritte dai Contraenti Generali affidatari dei Maxilotti 1 e 2.

In particolare, alla data del 29.11.2018, risultano iscritte, sul Maxilotto 1, riserve per 1.493 Euro/Milioni, oltre a 121 Euro/Milioni stimate in via provvisoria (danno potenziale). Per il Maxi Lotto 2 risultano iscritte riserve per un totale di circa 40 Euro/Milioni. Le riserve, integralmente



respinte dalla Società negli esercizi di riferimento, sono state comunicate ad ANAS per le valutazioni dei rischi di competenza ai fini dell'accantonamento al Fondo Rischi nel proprio Bilancio.

Sul Maxilotto 1 è tuttora in corso il contenzioso instaurato nel 2016 presso il Tribunale delle Imprese di Roma da ANAS e Quadrilatero nei confronti del Contraente Generale e della Direzione Lavori, per il ristoro dei danni derivanti dalle non conformità delle opere e dagli intervenuti ritardi - ivi compresi i danni all'immagine della stazione appaltante e della sua controllante - per un importo complessivo di circa 450 Euro/Milioni. In sede di comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale il Contraente Generale ha richiesto l'importo complessivo di circa 1.162 Euro/Milioni a titolo di ristoro degli oneri evidenziati nelle riserve contabili.

Nel secondo semestre 2018, i lavori del Maxilotto 2 hanno subito un'interruzione, con conseguenti rilevanti ritardi rispetto agli impegni contrattuali assunti, a causa di problematiche di natura finanziaria del principale affidatario (Astaldi S.p.À.) del Contraente Generale, che hanno comportato il mancato pagamento di notevoli importi ai sub-appaltatori. Sono in corso di definizione, con il Contraente Generale,

termini e condizioni per poter riprendere le attività nel corso del primo semestre del 2019.

Anche il progetto di bilancio 2018 di Quadrilatero ha chiuso in pareggio in ragione della natura stessa della società.

Stretto di Messina in liquidazione s.p.a.

Nel corso del 2018 è proseguita la fase liquidatoria ed in continuità con gli esercizi precedenti sono state poste in essere ulteriori misure di riduzione dei costi, tenendo conto delle attività da portare a termine e, in particolare, della gestione del contenzioso.

Il Bilancio al 31.12.2018 è stato redatto in continuità con le valutazioni ed i criteri utilizzati per l'elaborazione dei precedenti bilanci intermedi di liquidazione e, ancora prima, del bilancio chiuso al 31.12.2012, nonché del Rendiconto sulla gestione ex art. 2487 bis c.c. alla data del 14 maggio 2013, tenuto altresì conto degli approfondimenti all'epoca svolti in materia. La società, anche per l'esercizio 2018, ha, infatti, confermato di ritenere pienamente realizzabile il valore dei cespiti capitalizzati relativi all'Investimento principale, sulla base del diritto all'indennizzo previsto per legge a seguito della caducazione del rapporto concessorio.



Sempre in continuità con le valutazioni ed i criteri utilizzati nei precedenti esercizi, non sono stati effettuati ulteriori accantonamenti con riferimento all'eventuale insorgenza di altre passività connesse alla definizione dei rapporti pendenti, in particolare per quanto attiene "agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione" della legge n. 221/2012, art. 34 decies, commi 10 e 11; ciò sul presupposto che tali indennizzi debbano trovare copertura nelle risorse pubbliche individuate dalla normativa stessa.

Per quanto riguarda lo stato delle cause, riunite in unico processo dinanzi al Tribunale civile di Roma, a fine novembre 2018, il Giudice ha emesso un'articolata sentenza con cui è stato definito il contenzioso con il Contraente Generale Eurolink, respingendo le domande da questo proposte. La Sentenza è stata impugnata da Eurolink e Stretto di Messina si costituirà nel prossimo mese di maggio, presentando appello incidentale. Per quanto riguarda il contenzioso promosso dal PMC Parsons, la pronuncia non è definitiva. In primo luogo è stata rigettata la domanda principale proposta riguardante la risoluzione del contratto per inadempimento della parte committente. Con riferimento alle domande subordinate,

concernenti il pagamento dell'indennizzo, il Tribunale - accertato lo scioglimento del contratto per recesso unilaterale della parte committente con effetto dal 2.11.2012 - ha disposto, con separata Ordinanza, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame di legittimità nella parte dell'art. 34decies della Legge n.221/2012 in cui quantifica l'indennizzo dovuto nel "pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto".

Nella Relazione sulla Gestione viene fatto presente che, in merito ai giudizi pendenti di appello e di legittimità costituzionale, non è allo stato possibile fare previsioni sull'esito delle controversie. Restano ferme tutte le domande attive in relazione al riconoscimento dell'indennizzo ai sensi della legge, ovvero ad altro titolo, come già rappresentato nei precedenti bilanci.

Con riferimento a quanto sopra, il Collegio rimanda alle considerazioni già svolte sia nelle proprie Relazioni sui bilanci precedenti che a quelle del precedente Organo di Controllo, soprattutto con riguardo a quella riferita al Bilancio 2013 per quanto concerne gli approfondimenti compiuti



in ordine all'applicazione dell'art. 34-decies, al contenzioso ed ai criteri di valutazione utilizzati. Anche la società di revisione legale dei conti, nella propria relazione, ha formulato il medesimo richiamo di informativa già contenuto nella relazione sui bilanci relativi agli anni precedenti, che vengono condivise.

Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus s.p.a.

("SITAF")

Rispetto al complesso contenzioso in essere con i Soci di Minoranza sono di recente state pubblicate, in data 30 gennaio 2019, le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in merito ai ricorsi proposti da ANAS, Provincia e Comune di Torino, per invocare il difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, nella parte in cui è intervenuto sulla "recessività", rispetto alla legge, dello Statuto e della Convenzione di Concessione di SITAF. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibili tali ricorsi, ritenendo che il giudice amministrativo sia intervenuto sulle sole delibere di vendita azioni assunte da Comune e Provincia di Torino, senza quindi travalicare i limiti della propria giurisdizione.

Nella Relazione sulla gestione viene fatto presente che, nonostante lo stato e la complessità della controversia, non ci

possa essere un rischio di passività, in termini di valore dell'investimento sostenuto nel 2014, e viene, pertanto, confermata l'iscrizione e la valorizzazione della partecipazione di SITAF degli anni precedenti.

Su tale aspetto la Società di Revisione, analogamente all'esercizio precedente, ha formulato un richiamo di informativa nella propria relazione, che il Collegio condivide.

Ad oggi, la Società non ha ancora approvato il progetto di bilancio 2018.

Società italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco ("SITMB").

Nel corso del 2018 è proseguito il contenzioso avviato da ANAS per ottenere l'annullamento delle delibere, che sono state assunte dagli Azionisti di SITMB nelle assemblee del 24 ottobre 2017, ritenute illegittime, relative alla destinazione degli utili di esercizio riportati a nuovo ed alle modifiche allo statuto sociale in tema di meccanismi di riparto degli utili. In occasione delle prime udienze, vista la complessità e la delicatezza della materia trattata, il Giudice ha invitato le parti a verificare la possibilità di definire la causa in via transattiva.

3. ANALISI DEL PROGETTO DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2018



Al riguardo si evidenziano i seguenti aspetti di maggior rilievo.

A) Principi contabili internazionali IAS/IFRS di nuova applicazione.

A partire dal 1° gennaio 2018 hanno trovato applicazione, per la prima volta, i principi contabili IFRS 9 e 15. Nelle Note al Bilancio è fornita una dettagliata descrizione della metodologia seguita per la rilevazione di tali principi contabili e dei relativi effetti al 31.12.2018.

Nello specifico, l'IFRS 9 ("Strumenti finanziari") ha introdotto nuove disposizioni rispetto al precedente IAS 39, relativamente: agli aspetti di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari; alla rilevazione delle perdite per riduzione di valore (*impairment*), che non dipendono più dal verificarsi di un evento (*trigger*), ma possono essere rilevate considerando "il rischio intrinseco di perdita" che ogni *financial asset* ha già potenzialmente alla data di iscrizione. La Società, al riguardo, ha applicato la policy elaborata da FS, modellata, tuttavia, sulla base delle caratteristiche intrinseche del proprio *business*, con riguardo alla categoria dei "Diritti finanziari concessori" verso gli Enti Pubblici, attese le diverse tipologie e la specificità di tali crediti.



Ai fini della transizione al nuovo principio contabile, le modifiche introdotte sono state applicate in maniera retroattiva, fatta eccezione:

- per l'utilizzo dell'esenzione che consente di non rideterminare le informazioni comparative degli esercizi precedenti relative ai cambiamenti di classificazione e di valutazione (comprese le perdite per riduzione di valore). Le differenze dei valori contabili delle attività e delle passività finanziarie derivanti dall'adozione dell'IFRS 9 sono state, dunque, rilevate tra gli utili portati a nuovo e le riserve al 1° gennaio 2018;
- in tema di hedge accounting, per il quale si è continuato ad applicare le disposizioni previste dallo IAS 39.

In considerazione di quanto sopra, gli impatti nel patrimonio netto alla Date of Initial Application sono stati rilevati attraverso l'iscrizione di una Riserva IFRS 9 nello Stato Patrimoniale, per l'importo di Euro/migliaia 184.029. L'impatto a conto economico è stato, invece, pari a -14,45 Euro/Milioni, determinato prevalentemente dalle voci "Altre attività" e "Altre attività finanziarie" (quest'ultima accoglie il credito verso la concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. che



ammonta, allo stato, ad Euro 674.798,00, di cui Euro 122.916,00 a breve, con un incremento rispetto all'esercizio precedente della quota a breve termine, pari a Euro 99.381,00, a seguito del mancato incasso delle rate 2017 e 2018).

L'IFRS 15 ("Ricavi provenienti dai contratti con i clienti") ha, invece, sostituito i precedenti standard, introducendo un unico e completo sistema per la rilevazione dei ricavi e stabilendo le disposizioni da applicare a tutti i contratti con la clientela (ad eccezione di quelli che rientrano nell'ambito degli standards sul leasing, sui contratti assicurativi e sugli strumenti finanziari). Tale nuovo sistema ha imposto che i ricavi siano rilevati in modo che il trasferimento al cliente di beni e/o servizi sia espresso in un importo che rifletta il corrispettivo a cui la società ritiene di avere diritto quale compenso per il relativo trasferimento, attraverso 5 passaggi (ovvero identificazione del contratto; identificazione della performance obligation; identificazione del corrispettivo; allocazione del corrispettivo alla performance obligation; rilevazione del ricavo). Ai fini della transizione, tale principio contabile è stato applicato con il metodo retroattivo modificato con effetto cumulato alla data di prima applicazione (ovvero 1° gennaio 2018) e, pertanto, i dati comparativi non

37



sono stati rideterminati e sono stati rilevati in conformità ai precedenti IAS 18 e 11. Per quanto riguarda, invece, i possibili impatti generati dall'adozione del nuovo standard IFRS 15 la Società ha svolto delle analisi da cui è emerso che non sussistono effetti sui saldi di apertura al 1° gennaio 2018. Sono stati in ogni caso adempiuti i nuovi obblighi informativi previsti, di natura sia qualitativa che quantitativa, con l'obiettivo di fornire informazioni sufficienti con riguardo alla natura, importo, tempistica e grado di incertezza dei ricavi e dei flussi finanziari provenienti dai contratti con i clienti.

B) Convenzione di Concessione.

Anche nel Bilancio 2018, in continuità sia con il Bilancio dell'anno precedente che con il Reporting Package al 30.6.2018, è stato rilevato - a seguito dell'approvazione a fine 2017 del Contratto di Programma 2016-2020, che ha comportato la definizione di un nuovo assetto concessorio per ANAS in considerazione dei rilevanti elementi di novità introdotti, tra cui il passaggio graduale dalla logica del "contributo" alla logica del "corrispettivo" sia per gli investimenti che per i servizi di gestione della rete - il nuovo valore della concessione, che utilizza il 2032 come data di riferimento



(attuale scadenza) e l'ipotesi di estensione al 2052, con valutazione probabilistica all'80% della "legittima e qualificata aspettativa al prolungamento della Concessione" riconosciuta in capo ad ANAS come da parere pro-veritate acquisito dalla prof.ssa Luisa Torchia in data 13 giugno 2018. Tale parere è stato integrato, in data 7 marzo 2019, per i profili attinenti all'applicabilità ad ANAS della cd. "Direttiva Bolkestein", anche in conseguenza dell'ingresso nel Gruppo FS. Il parere conclude, in estrema sintesi, nel senso, della non applicabilità di tale Direttiva alla concessione assentita ad ANAS.

Il valore della Concessione al 31.12.2018, iscritto nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce "Concessioni", è risultato pari ad Euro/milioni 1.391, al netto della quota di ammortamento di competenza degli esercizi 2017 e 2018 (pari ad Euro 99.375,00 per anno). La concessione viene ammortizzata sistematicamente sulla base dell'attuale durata del rapporto concessorio, ovvero fino al 2032.

Per la conferma del valore al 31.12.2018, così come previsto dal principio contabile di riferimento, è stato svolto un test di impairment da parte di Deloitte, che aveva redatto la perizia giurata per la determinazione del valore al 31.12.2017.

Al riguardo, e nel rinviare comunque a tutte le considerazioni già espresse dal Collegio nella Relazione sul Bilancio 2017, soprattutto con riguardo all'ipotesi di estensione della concessione al 2052, si fa presente che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 febbraio u.s., ha approvato il nuovo Piano Economico-Finanziario di ANAS, corredato dal Piano Regolatorio, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1018 e 1019 della legge n. 296/2006, così come richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Azionista con nota del 14 settembre 2018 e, conseguentemente da quest'ultimo ad ANAS, con successiva nota del 21 settembre.

Tale Piano, con l'obiettivo di recuperare nell'ambito della concessione il valore degli investimenti realizzati dall'Azienda con capitale proprio apportato dallo Stato, è stato sviluppato in continuità con la valutazione della Concessione al 31.12.2017, basata, come noto:

- sulle Linee Guida di Piano Industriale approvate dal Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2018;
- sulla comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento del Tesoro, del 18 giugno 2018, indirizzata all'Azionista e al MIT, laddove veniva fatto



presente che "...FS/ANAS è tenuta a porre in essere tutte le azioni necessarie e/o opportune allo scopo di massimizzare le sinergie previste dalla richiamata normativa anche in considerazione del particolare regime delle opere infrastrutturali che dovranno essere devolute gratuitamente allo Stato alla scadenza della concessione, che la normativa di riferimento prevede avere una durata massima di cinquanta anni..." e che "...il valore del patrimonio di ANAS debba essere esposto nel bilancio 2017 in continuità con il precedente bilancio e con la situazione patrimoniale al 30 settembre 2017, alla base del trasferimento della partecipazione a Ferrovie dello Stato Italiane. In relazione a quanto sopra, FS in qualità di capogruppo dovrà porre in essere ogni utile intervento in accordo con il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";

- della "legittima e qualificata aspettativa al prolungamento della Concessione" riconosciuta in capo ad ANAS, alla luce del quadro normativo e regolamentare vigente, nell'ambito del già citato parere pro-veritate reso dalla prof.ssa Luisa Torchia in data 13 giugno 2018, ed integrato successivamente in data 7 marzo 2019;